

REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Art.1 – Finalità e tipologie di attività didattiche e formative esterne

1. Le attività di arricchimento dell'offerta formativa sono iniziative realizzate con lo scopo di integrare le normali attività didattiche utilizzando competenze, risorse, eventi e beni culturali offerti dal territorio. Rientrano in quest'ambito visite guidate, viaggi di istruzione, attività formative, ecologiche, culturali, sportive, teatrali e musicali realizzate anche con e nel territorio.
2. Le iniziative regolate dalle presenti disposizioni rappresentano particolari attività formative e didattiche svolte al di fuori dell'edificio scolastico nell'ambito della vigilanza educativa e della responsabilità dei docenti. Esse devono essere funzionali agli obiettivi culturali e didattici della scuola e contribuire a chiarire, completare ed approfondire quanto previsto nel Progetto di Istituto, nei Piani di Studio d'Istituto.
3. In particolare si individuano le seguenti iniziative:
 - uscite didattiche,
 - visite guidate,
 - viaggi di istruzione,
 - iniziative ecologiche, sportive, culturali, ecc.

Tali iniziative hanno finalità comuni; si differenziano solo in ordine all'ambito territoriale, ai tempi di attuazione e alle procedure di programmazione ed organizzazione.

Art. 2 – Definizioni

1. Sono definite **uscite didattiche** tutte le attività didattiche effettuate all'esterno dell'edificio scolastico, nell'ambito del comune o di comuni confinanti del bacino d'utenza, dove è situato ciascun plesso dell'istituto. Le uscite didattiche si svolgono durante il normale orario delle lezioni della classe, sono effettuate a piedi, su percorsi sicuri. Esse sono autorizzate dalla dichiarazione dei responsabili/genitori rilasciata in fase di iscrizione. Entro il giorno precedente l'attività, va fatta una comunicazione preventiva alle famiglie e ai fiduciari di sede.
2. Sono definite **visite guidate** tutte le attività didattiche effettuate all'esterno dell'edificio scolastico, nell'ambito territoriale della provincia di Trento e Bolzano. Di norma la loro durata è pari a quella delle normali lezioni.
3. I **viaggi d'istruzione** si differenziano dalle visite guidate unicamente per la durata e l'ambito territoriale, in quanto si svolgono oltre l'ambito regionale ed hanno una durata che supera il normale orario delle lezioni della classe. Per la scuola secondaria di primo grado la durata può essere anche di più di un giorno, compatibilmente con i vincoli specifici del contesto.
4. Le **iniziative ecologiche, sportive, culturali**, ecc. consistono in attività particolarmente qualificate sotto il profilo formativo e concorrono ad arricchire l'offerta della scuola con metodologie e contenuti di particolare spessore.
5. L'istituto può organizzare periodi formativi all'estero o in loco allo scopo di favorire l'acquisizione e l'approfondimento delle Competenze chiave per l'apprendimento permanente, così come definite dalla Commissione europea, maggio 2018
6. La festa degli alberi, la festa dello sport e della neve, le iniziative legate al Progetto montagna e simili sono proposte allo scopo di favorire la conoscenza della natura e stimolare la partecipazione alle attività motorie e sportive. Vengono svolte in ambienti sicuri ed in relazione

alle capacità psicofisiche degli alunni ed hanno la durata, di norma, di un'intera giornata.

7. Il servizio prestato dai docenti in tali ambiti rientra in quanto previsto dal vigente CCPL, nonché dalla contrattazione decentrata.
8. Per tutte le attività, ad esclusione delle uscite didattiche, si deve acquisire la preventiva autorizzazione da parte delle famiglie.

Art. 3 – Criteri per lo svolgimento

1. In considerazione delle finalità formative e culturali dell'istituto, le attività di arricchimento dell'offerta formativa richiedono un'adeguata programmazione, secondo il calendario delle attività fissato annualmente.
2. Gli organi competenti in fase di progettazione sono i Dipartimenti e i CdC, che operano nel rispetto del PIT. Per gli aspetti gestionali e contabili la competenza è della dirigenza e del RAS.
3. Il piano annuale delle uscite deve essere elaborato nel rispetto dei seguenti criteri di massima individuati al fine di garantire equità nell'offerta, svolgimento regolare delle attività scolastiche e contenimento delle spese a carico delle famiglie:
 - programmazione di massimo 6 giornate all'anno di attività rientranti nelle tipologie: **visite guidate e viaggi di istruzione;**
 - programmazione congiunta fra consigli di classe al fine di accorpate più classi parallele anche di plessi diversi ed abbattere i costi.

Art. 4 – Aspetti organizzativi comuni

1. Le famiglie, per tutte le iniziative di cui al presente titolo, dovranno essere preventivamente informate e dovrà essere acquisita la loro autorizzazione scritta. Nello specifico, l'informazione conterrà:
 - a) la meta dell'uscita e l'itinerario;
 - b) il periodo di effettuazione, l'ora di partenza e l'ora prevista per il rientro;
 - c) il programma dettagliato dell'iniziativa;
 - d) gli obiettivi culturali e formativi con riferimento alla programmazione didattica;
 - e) il mezzo di trasporto che si intende usare;
 - f) la spesa presumibile, riferita al singolo alunno;
 - g) le classi interessate;
 - h) i docenti accompagnatori.
2. Il dirigente scolastico, verificata la regolarità della procedura ed il rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, rilascia la relativa autorizzazione.
3. La segreteria dell'istituto, quindi, cura l'organizzazione delle iniziative per tutti gli aspetti negoziali, amministrativi e contabili.

Art. 5 – Accompagnatori e vigilanza degli alunni

1. Il personale accompagnatore assume l'obbligo di un'attenta ed assidua vigilanza degli alunni, secondo la normativa vigente (CCPN e Codice Civile e penale).
2. Quanto al numero e all'individuazione degli accompagnatori valgono i seguenti criteri:
 - a) ogni classe o gruppo deve essere seguito da 2 accompagnatori fino a 30 alunni; oltre tale numero, di norma, da un accompagnatore ogni 15 alunni;
 - b) gli accompagnatori sono individuati, di norma, tra i docenti appartenenti alle classi frequentate dagli alunni, dando la preferenza ai promotori dell'iniziativa e assicurando un'opportuna rotazione; anche i collaboratori scolastici e gli assistenti educatori possono concorrere all'accompagnamento degli alunni;

- c) nel caso di partecipazione di alunni certificati ai sensi della legge 104/92 può essere disposta la presenza di un ulteriore accompagnatore;
- d) eventuali ulteriori motivate deroghe possono essere disposte dal dirigente scolastico.

Art. 6 – Partecipazione degli studenti

1. La partecipazione alle attività programmate e deliberate in base alle presenti disposizioni assume, di norma, carattere obbligatorio per tutti gli alunni della classe.
2. Deve comunque essere assicurata una partecipazione non inferiore ai **due terzi degli alunni della classe** se l'attività si svolge nell'ambito del calendario delle lezioni.
3. Ciascun CdC tiene conto del fatto che nessun alunno può essere escluso da tali attività per motivi economici e, pertanto, la spesa a carico delle famiglie va contenuta in maniera tale da non costituire un ostacolo alla partecipazione.
4. I genitori autorizzano ogni singola uscita sottofirmando il modulo illustrativo del programma dettagliato (meta, orari, attività, abbigliamento, costi, accompagnatori, indicazioni particolari) e si impegnano a pagare le spese indicate.
5. In presenza di adesione all'iniziativa, in caso di recesso volontario, anche legato a malattia e/o infortunio, le famiglie devono corrispondere tutte le spese, con la sola eccezione di quelle che la scuola può recuperare o non pagare. E' in ogni caso escluso il rimborso delle spese di trasporto.

Art. 7 – Servizio di trasporti

1. Gli spostamenti devono avvenire prioritariamente con mezzi pubblici di linea o con automezzi privati autorizzati al servizio di noleggio. Per ragioni di sicurezza e di legalità non possono essere utilizzati automezzi privati delle famiglie degli alunni o del personale scolastico.
2. Tutte le iniziative hanno, di norma, come base di partenza e di arrivo la località in cui ha sede la scuola; in deroga è possibile organizzare viaggi con punto di partenza e di arrivo diversi con conseguente accompagnamento o presa in custodia degli alunni da parte dei genitori.
3. Di norma il rientro è effettuato presso la sede della scuola: in questo caso gli alunni con autorizzazione all'uscita autonoma al termine delle lezioni possono raggiungere la propria abitazione in autonomia seguendo il consueto percorso.
4. Nel caso in cui il rientro sia previsto in altra località (es: stazione del servizio pubblico, ...) gli alunni/studenti devono essere presi in custodia da parte dai genitori e/o da adulti muniti di specifica delega.